



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8922 del 2015, proposto dalla signora Elisa Firpo, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Grattarola, con domicilio eletto presso l'avvocato Monica Battaglia in Roma, via Cunfida, n. 20;

contro

L'avvocato Andrea Cassino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Sabbadini ed Enrico Ivella, con domicilio eletto presso l'avvocato Giancarlo Sabbadini in Roma, via Alfredo Casella, n. 38;
il Comune di Gavi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

nei confronti di

La signora Graziella Poddighe Manfroi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 1312/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria finale del concorso a un posto di istruttore

amministrativo contabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Andrea Cassino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Massimo Grattarola e Enrico Ivella;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Piemonte ha accolto il ricorso di primo grado n. 607 del 2015 ed ha annullato tutti gli atti del procedimento concorsuale, indetto dal Comune di Gavi per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile.

Il TAR ha ravvisato la fondatezza della censura con cui il ricorrente in primo grado ha lamentato che il bando di concorso non è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica.

2. Con l'appello in esame, la vincitrice del concorso ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia respinto.

Ella ha dedotto che – contrariamente a quanto ha ritenuto il TAR – la mancata pubblicazione del bando sulla **Gazzetta Ufficiale** va considerata legittima, a seguito della entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto l'obbligo delle Amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici.

3. Ritiene la Sezione che le censure dell'appellante, così riassunte, vadano respinte.

3.1. Come ha rilevato la Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801), l'obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione.

Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità - dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale.

Neppure rileva in contrario l’art. 32 della legge n. 69 del 2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni – anche di rango secondario - che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica.

3.2. La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla **Gazzetta Ufficiale** comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8922 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)